

REICO

(Associazione professionale di Counseling*)

() Il counselor è il professionista non iscritto ad albi che, con le proprie competenze, è in grado di favorire la soluzione di una situazione che crea disagio esistenziale e/o relazionale ad un individuo o ad un gruppo di individui*

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Integrazioni	3
Requisiti richiesti dal decreto	4
Requisito a).....	5
Requisito b).....	6
Requisito c)	8
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f)	11
Requisito g).....	12
Riscontro finale	13

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

Lettera al CNEL dal Ministero Giustizia (17.02.2011)

Lettera del Ministero Giustizia a REICO (23.06.2010)

Lettera di REICo a Ministero della Giustizia (27.07.2010)

Lettera REICO a CNEL (23.03.2011)

1. statuto

2. codice etico e regolamento di disciplina

Integrazioni: punti a)- j)

Integrazioni

Dichiarazione su modalità di accreditamento ed elenco scuole di counseling

Dichiarazione su soci iscritti nel registro

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Copia conforme di atto costitutivo redatto per scrittura privata registrata (18.01.2002)

Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Il fine democratico è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione come riportato nello statuto agli articoli 10 e ss. dello statuto vigente (all. 1); l'assenza di scopo di lucro è prevista dall'art. 3 dell'atto costitutivo (integrazioni, punto b) e dagli articoli 1 e 4 dello statuto.

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è rinvenibile nella premessa del codice etico e del regolamento disciplinare (all. 2) - *"Finalità del counseling è quella di promuovere il benessere psico-fisico e socio-ambientale degli individui, dei gruppi e della comunità, nel rispetto della dignità e dell'autonomia delle persone [...]"* - e approfondita nella nota sull'attività professionale di *counseling* dove sono chiarite le differenze con la psicoterapia: *"Il counseling è un intervento specifico ben distinto dalla psicoterapia e per questo non può essere considerato un suo sottoprodotto. [...] Infatti il counseling focalizza la sua attenzione sulla salute della persona, differenziandosi dalla psicoterapia che si concentra, invece, sulla patologia"* (p. 2, integrazioni, punto a).

La precisa identificazione dei titoli di studio e professionali necessari per l'accreditamento dei counselor e per l'iscrizione al Registro Italiano dei counselor è rinvenibile all'art. 2 e 3 del Regolamento per l'iscrizione nel Registro e per la formazione permanente del 30.11.2009 (integrazioni, punto d) e nella dichiarazione del Presidente (integrazioni, punto f): 23 anni di età, diploma di scuola media superiore, diploma di counselor di durata triennale (450 ore di didattica), percorso di sviluppo personale, individuale o di gruppo di 70 ore, esperienza di attività di counseling di gruppo di almeno 50 ore. (*)

(*) Verificare quali scuole (per esiti, vd riscontro finale)

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dagli articoli 10 e ss. dello statuto vigente (all. 1). La durata massima delle cariche di consiglieri del consiglio direttivo e di presidente è di tre anni con possibilità di rielezione per massimo 2 mandati (artt. 13 e 15); i revisori, i membri del comitato scientifico e della commissione disciplinare durano in carica 3 anni e possono essere rieletti (artt. 16-18).

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità è rinvenibile nell'autocertificazione del presidente del 27.07.2010 (integrazioni, punto e)

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (artt. 10 e ss. dello statuto (all. 1)

L'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione è desunta dall'art. 10 e ss. dello statuto (in particolare, per il comitato scientifico, vd. art. 17(all. 1) e dalla nota del presidente sulla struttura organizzativa REICO del 27.07.2010 dove è indicato l'organigramma (integrazioni, punto g).

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

L'associazione ha inviato l'organigramma delle cariche istituzionali (integrazioni, punto g), una nota sulla tenuta degli elenchi degli iscritti e l'elenco contenente il numero dei soci dal 2006 al 2010 (integrazioni, punto h). Si tratta esclusivamente di soci professionisti. Tale elenco è confermato dalla attestazione di modalità di versamento delle quote associative del 23.03.2011 (integrazioni, punto a) da cui si desume che, **al 20.07.2010 gli iscritti sono 162** e la quota associativa di 50 euro. Dalle integrazioni inviate il 2 aprile 2013 – e dall'esame degli ultimi elenchi trasmessi (che, tuttavia, potrebbero non influire sulla valutazione in quanto successivi al 2010), risulta un calo degli iscritti che, **ad oggi, sono 64. (*)**

(*) Esiguo numero di iscritti. SICO – Associazione di counselors - ne ha 776.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

Così come stabilito all'art. 7 dello statuto (all. 1), l'associazione ha adottato un codice etico e un regolamento di disciplina (all. 2) che regolamenta i doveri dei soci e prevede un procedimento disciplinare con possibilità di sanzioni che vanno dall'ammonizione orale alla cancellazione dal Registro Italiano dei Counselor (art. 20 e ss.). L'organo che ha competenza a procedere disciplinarmente nei confronti dei soci è la Commissione disciplinare (art. 18 dello statuto, e art. 2 del regolamento).

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

L'obbligo della formazione permanente è previsto all'art. 7, comma 2, dello statuto (all. 1), dall'art. 9 del regolamento di disciplina (all. 2) ed è disciplinato dal regolamento per l'iscrizione nel registro e per la formazione permanente (integrazioni, punto d). L'effettivo svolgimento è testimoniato dalle note agli atti (integrazioni, punto g all. 1 e 2).

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

La diffusione territoriale si evince dall'elenco dei soci suddiviso (integrazioni, punto h) e dalla nota sulla diffusione territoriale (integrazioni, punto i), in base al quale l'associazione era presente in tutte le regioni anche con referenti interregionali. Dalle integrazioni inviate il 2 aprile 2013, l'associazione risulta presente in 14 regioni.

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Risulta posseduto al 16/12/2009 come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Riscontro finale

FASE 1

L'associazione REICO, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g.

Per quanto riguarda eventuali criticità emerse, si segnala che:

- per il **requisito sub b3)**, non è chiaro quali siano le scuole abilitate a rilasciare il titolo di counselor.
- per il requisito **sub c**, si evidenzia un esiguo numero di iscritti (in diminuzione negli ultimi 2 anni) che si ripercuote sulla diffusione territoriale (vd. p. 8).

Il 5.3.13 è stata inviata richiesta di integrazioni. Termine ultimo 18.03.13

FASE 2

A seguito di contatto telefonico è stata chiesta e concessa una proroga del termine al 2 aprile 2013.

FASE 3

A seguito delle integrazioni pervenute il 2.04.13:

- per il **requisito sub b3)**, possono essere iscritti nel registro tenuto da REICO sono professionisti provenienti da scuole e istituti di diversi orientamenti teorici e metodologici *"riconosciuti idonei ad insindacabile giudizio di REICO"* (art. 2 regolamento). È stato trasmesso un elenco.

In base alla documentazione pervenuta, REICO appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g.

L'Ufficio propone un **orientamento positivo** alla richiesta di REICO all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

È rimessa alla valutazione della Commissione (seduta di aprile) la valenza dell'esiguo numero di iscritti in diminuzione negli ultimi due anni.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II: nella seduta del 10 aprile 2013, la Commissione istruttoria II decide un orientamento negativo, motivato da:

- **scarsa rappresentatività (dovuta al contenuto numero dei soci);**
- **alla ritenuta sovrapposizione con profili professionali già disciplinati (ad esempio assistenti sociali).**